

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA CA.RE. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI URBANI E SPECIALI UBICATO NEL COMUNE DI CARPI (MO), LOCALITA' FOSSOLI, STRADA PROVINCIALE ROMANA NORD, 116/D.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4110 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA CA.RE. S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI URBANI E SPECIALI UBICATO NEL COMUNE DI CARPI (MO), LOCALITA' FOSSOLI, STRADA PROVINCIALE ROMANA NORD, 116/D.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta CA.RE. S.r.l., avente sede legale e impianto a Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali. L'attività consiste nella messa in riserva, selezione, macinazione, adeguamento volumetrico (pressatura) per l'ottenimento di rifiuti o materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore.

I titoli abilitativi ambientali ad oggi vigenti per l'impianto in oggetto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 517 del 04/11/2008, avente validità sino al 31/10/2018. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazioni n. 229 del 22/12/2011 e n. 448 del 24/10/2014;
- Autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 523 del 05/11/2008 per le emissioni in atmosfera sviluppate dall'esercizio dell'attività;

- Autorizzazione ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 189 del 05/11/2012, avente validità sino al 02/11/2016, per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciata dal comune di Carpi con atto prot. n. 4501 del 09/02/2012, avente validità sino al 23/10/2016;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 rilasciato dal comune di Carpi con atto prot. n. 37810 del 20/10/2011.

Il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente con prescrizioni in data 25/11/2008 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471.

Le autorizzazioni settoriali per l'esercizio dell'impianto sono state pertanto rilasciate in esito a detta procedura di V.I.A.

In data 03/08/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 74829/9.11.6. del 05/08/2015.

L'istanza è tesa ad ottenere l'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e in parte per gli imballaggi in plastica. Tale pressa verrà utilizzata in modalità alternativa all'esistente.

Nessuna variazione verrà apportata alle tipologie e quantitativi di rifiuti gestiti.

In data 11/12/2015 e in data 22/12/2015, la ditta ha fornito elementi integrativi alla domanda suddetta, richiesti dalla Provincia di Modena in data 10/09/2015.

In data 21/10/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto, assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 93598/9.11.6 del 23/10/2015.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciate dalla Provincia di Modena e dal comune di Carpi.

Nel provvedimento unico verranno ricompresi anche i titoli ambientali nel seguito elencati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

In data 03/05/2016, con nota prot. n. PGMO/2016/7871, è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale – Distretto Area Nord Carpi dell'ARPAE Sezione di Modena relativo all'istanza di modifica di cui sopra, nel quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e si individuano alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

Valutata la non sostanzialità dell'istanza avanzata in data 03/08/2015 in quanto trattasi di modifica di rilevanza non significativa sull'ambiente, si ritiene che l'intervento proposto non debba essere sottoposto alla procedura di Verifica (Screening) ai sensi della vigente L.R. 9/99.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

e all'accoglimento della modifica richiesta dalla Ditta all'attività di gestione rifiuti relativamente all'inserimento della seconda linea di pressatura.

Valutata l'opportunità di unificare e razionalizzare in un solo atto le autorizzazioni vigenti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Vista la dichiarazione resa dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia di antimafia.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il “trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **CA.RE. S.r.l.**, con sede legale e impianto in comune di Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D , composta dei seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) **Di modificare, integrare ed unificare con il presente atto le determinazioni della Provincia di Modena rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, n. 517 del 04/11/2008, n. 229 del 22/12/2011 e n. 448 del 24/10/2014, che dalla data della presente autorizzazione devono intendersi a tutti gli effetti decadute.**
- 3) Di stabilire che dalla data del presente atto sono da intendersi a tutti gli effetti decadute anche le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione della Provincia di Modena n. 523 del 05/11/2008 rilasciata ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera sviluppate dall'esercizio dell'attività;

- Autorizzazione della Provincia di Modena n. 189 del 05/11/2012 rilasciata ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 152/06 per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciata dal comune di Carpi con atto prot. n. 4501 del 09/02/2012;
 - Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 rilasciato dal comune di Carpi con atto prot. n. 37810 del 20/10/2011.
- 4) **Di disporre che entro il 30/11/2016, la ditta CA.RE. S.r.l. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena una integrazione alle garanzie finanziarie agli atti di questa Agenzia che estenda la validità della stessa anche al presente atto. Tale integrazione deve altresì prevedere la voltura delle vigenti garanzie a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.**
- 5) **Di disporre che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'attività sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 6) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 7) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/10/2018**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente ARPAE e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 8) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - b. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - c. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - d. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 9) Di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'Arpae Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) L'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta CA.RE. S.r.l., all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale distretto Area Nord – Carpi, al Comune di Carpi e all'AUSL di Modena, distretto di Carpi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato – ACQUA

**Ditta CA.RE. S.R.L. (IMP. STRADA PROVINCIALE ROMANA NORD, 116/D) – CARPI (MO),
LOCALITA' FOSSOLI**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) • Acque reflue domestiche in acque superficiali • Acque di prima pioggia in acque superficiali

A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CA.RE. S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali. L'attività consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, triturazione, riduzione volumetrica (pressatura) dei rifiuti. Dall'attività di recupero si ottengono rifiuti o materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore, ovvero materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

-
- a.le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della tettoia e della palazzina uffici confluiscono mediante condotta dedicata direttamente in acque superficiali;
 - b.le acque reflue derivanti dalle fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime e rifiuti, effettuate all'interno del capannone, nonché le acque meteoriche ricadenti sull'area impermeabile esterna contigua allo stesso capannone, destinata allo stoccaggio dei rifiuti legnosi in cumuli, all'attività di frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di triturazione dei rifiuti legnosi, sono raccolte in apposita vasca a tenuta e successivamente conferite ad impianto autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi;
 - c.le acque reflue derivanti dai servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali;
 - d.le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale impermeabilizzate scoperte destinate al transito dei mezzi e allo stoccaggio in balle e in cassoni dei rifiuti/materie prime secondarie sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia adeguatamente dimensionata e successivamente sottoposte a trattamento depurativo con disoleatore a coalescenza e filtrazione a pressione su sabbia e carboni attivi preliminarmente allo scarico in acque superficiali; le seconde piogge sono convogliate direttamente in acque superficiali.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto c. sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Lo scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture in acque superficiali non necessita di autorizzazione.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta CA.RE S.r.l. è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 189 del 05/11/2012 allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale dell'insediamento sito a Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D. Tale autorizzazione ha validità sino al 02/11/2016.

In data 09/02/2012 con atto prot. n. 4501, il comune di Carpi ha autorizzato la Ditta allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dallo stabilimento. L'autorizzazione ha validità sino al 23/10/2016.

Il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente con prescrizioni in data 25/11/2008 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471.

Le autorizzazioni settoriali per l'esercizio dell'impianto sono state pertanto rilasciate in esito a detta procedura di V.I.A.

In data 03/08/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, assunta agli atti dell'Amministrazione Provinciale con prot. n. 74829/9.11.6. del 05/08/2015.

L'istanza è tesa ad ottenere l'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e in parte per gli imballaggi in plastica. Tale pressa verrà utilizzata in modalità alternativa all'esistente.

Nessuna variazione verrà apportata alle tipologie e quantitativi di rifiuti gestiti.

In data 21/10/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto, assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 93598/9.11.6 del 23/10/2015.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciate dalla Provincia di Modena e dal comune di Carpi.

Nella domanda di autorizzazione unica la ditta dichiara che non sono intervenute variazioni agli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con i suddetti atti.

Si rileva l'avvenuta ottemperanza da parte della Ditta alla prescrizione n. 4 dell'autorizzazione n. 189 del 05/11/2012 relativa alla esecuzione delle analisi chimiche delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento. I rapporti analitici trasmessi annualmente dalla ditta hanno avuto esito favorevole, ovvero non sono stati rilevati superamenti dei limiti di Legge per le acque.

Si valuta infine che l'inserimento della seconda linea di pressatura non inciderà sulla qualità degli scarichi originati nell'insediamento in quanto installata in area coperta al di sotto della tettoia.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **è autorizzato** il gestore della ditta **CA.RE. S.r.l.**, per l'insediamento di Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D, **a scaricare** le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e docce, **nella Fossetta di Mezzo**;
- 2) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 ed in particolare per i parametri: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Oli e Grassi Vegetali, Tensioattivi, Cloruri, Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco e Idrocarburi Totali;
- 3) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata;
- 4) s'individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi;
- 5) **entro il 31 gennaio di ogni anno**, devono essere inviate all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) le analisi chimiche delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento, da effettuarsi **con cadenza trimestrale** per i parametri pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Oli e Grassi vegetali, Tensioattivi, Cloruri e **con cadenza almeno annuale** per i parametri Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco e Idrocarburi Totali;
- 6) dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
- 7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo auto-surgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- 8) ogni disattivazione degli impianti di trattamento delle acque dovuta a cause accidentali deve essere comunicata al Servizio Territoriale competente dell'ARPAE Sezione di Modena;

-
- 9) il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti (fossi, canali di scolo, ecc.) provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque;
- 10) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione.

ALLEGATO ARIA

Ditta **CA.RE. SRL** (STAB. V. SP 413 ROMANA NORD) – CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CA.RE. SRL**, svolgente attività di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in comune di Carpi (MO), v. SP 413 ROMANA NORD, 116/D Fossoli, e' titolare dell'Autorizzazione Emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena in data 05/11/2008 con Det. n.523.

In data 3/8/2015 la ditta ha presentato istanza di Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 e in data 23/10/2015 Domanda di Autorizzazione Unica art. 208 Parte quarta DLgs 152/2006.

Dalla documentazione presentata a corredo della Comunicazione di Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.269 c.8 del DLgs 152/2006 in data 21/12/2015, nella quale sono descritte le variazioni da apportare al ciclo produttivo, risulta:

- la modifica non sostanziale (inserimento di una nuova pressa) delle emissioni in atmosfera derivanti dal punto di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	SELEZIONE RIFIUTI MISTI (cernita manuale, caduta nastri, pressatura): 2 Vagli rotanti, 1 Vaglio balistico, 1 Lettore ottico 2D, 1 Lettore ottico 3D, 1 Pressa MAC110 esistente e 1 nuova Pressa MAC108

- l'esercizio della Pressa esistente per trattare materiale depolverato durante le precedenti fasi produttive (vagliatura, alimentazione nastro acceleratore lettori ottici) e quindi richiesta di disinstallazione dei sistemi di aspirazione,

- la continuazione dei seguenti impianti e attività in area esterna con Emissioni diffuse:

Scarico materiali in ingresso e loro stoccaggio,

Riduzione volumetrica tramite ragno,

Triturazione.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Distretto Area Nord di ARPAE-MODENA in data 03/05/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica anche relativamente alle emissioni in atmosfera a condizione sia mantenuta attiva la struttura di captazione e aspirazione posta a presidio della Pressa esistente, operazione che ritiene indispensabile, anche ai fini del non incremento dei livelli Rumore.

Arpae ST propone inoltre l'adeguamento dei limiti di emissione ai nuovi valori fissati dalla DGR ER 2236/09 e ssmmii.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona a condizione che la pressa esistente sia mantenuta sotto aspirazione e funzioni alternativamente a quella nuova.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta **CA.RE. SRL**, è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Carpi (MO), v. SP 413 ROMANA NORD, 116/D Fossoli, provincia di Modena, la modifica descritta nella comunicazione del 15 Dicembre 2015 e ad esercire impianti e attività nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

**PUNTO DI EMISSIONE N.1 – SELEZIONE RIFIUTI MISTI (cernita manuale, caduta nastri, pressatura):
3 VAGLI, 2 LETTORI OTTICI, 1 PRESSA MAC 110 E 1 PRESSA MAC 108 FUNZIONANTI
ALTERNATIVAMENTE**

portata massima 11.500 Nmc/h

altezza minima del camino 13 m

durata 12 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

**Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA
AD ARIA COMPRESSA**

I risultati del prossimo autocontrollo periodico devono essere trasmessi all'ARPAE-SAC Modena e ARPAE-ST Distretto Area Nord.

EMISSIONI DIFFUSE

Le attività di Scarico materiali in ingresso e loro stoccaggio, di Riduzione volumetrica tramite ragno e di Triturazione dovranno essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di polveri; in particolare i materiali da sottoporre a triturazione devono essere sottoposti a preventiva bagnatura.

Si rimanda a verifiche dei competenti Servizi sanitari e dell'Arpa in fase di esercizio dell'attività, interventi prescrittivi in merito al contenimento delle emissioni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- e.misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- f.l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- g. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- h. la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
----------------------	--

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
-----------------------	---

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad **effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:**

- **Semestrale per il punto di emissione n.1.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Allegato RIFIUTI

DITTA CA.RE S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CARPI (MO), LOCALITA' FOSSOLI, STRADA PROVINCIALE ROMANA NORD, 116/D

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale. Precedentemente delegate alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CA.RE S.r.l. presso l'impianto ubicato a Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Nell'impianto sono presenti una tettoia avente una superficie pari a circa 2.400 mq, una palazzina uffici ed un piazzale esterno a servizio dell'attività. Tutte le aree sono pavimentate in cemento o asfalto.

L'attività svolta consiste nella messa in riserva, cernita/selezione, triturazione, riduzione volumetrica (pressatura) dei rifiuti.

I rifiuti conferiti nell'impianto possono essere monomateriale o un insieme frammisto ed eterogeneo di differenti tipologie a composizione variegata. Per quest'ultima fattispecie, lo scopo delle attività svolte nell'impianto è quello di operarne la selezione e la suddivisione per singola merceologia in modo da valorizzare ciascuna delle componenti.

Al termine delle operazioni di recupero si ottengono Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore (limitatamente a carta e cartone e rifiuti inerti) o rifiuti da conferire nelle specifiche filiere del recupero, dove saranno sottoposti a ulteriori raffinazioni necessarie per qualificare i materiali come Materie Prime Secondarie/End of Waste.

Lo stoccaggio dei rifiuti da trattare e le operazioni di selezione vengono effettuate al di sotto della tettoia, mentre per gli stoccaggi dei materiali/rifiuti recuperati di risulta dalla cernita e per i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva è prevista la collocazione in cassoni o stoccaggio in balle nell'area esterna collocata lungo il lato ovest dell'impianto o sotto tettoia dedicata, su superfici impermeabili.

Le operazioni di trattamento mediante triturazione dei rifiuti inerti e lignei vengono effettuate in area esterna dedicata.

Nell'impianto sono presenti quattro linee di lavorazione:

- linea triturazione e selezione dei materiali lignei: i rifiuti di grossa pezzatura (ingombranti e rifiuti legnosi) vengono selezionati con ragno e sottoposti a triturazione. La restante frazione ottenuta dalla cernita viene inviata alla linea di vagliatura e selezione.
- Linea di vagliatura e selezione frazione secca (multimateriale): i rifiuti tramite una serie di nastri trasportatori raggiungono la piattaforma di cernita per la separazione manuale. Tutte le frazioni separate manualmente vengono raccolte nei box sottostanti per poi essere spinte mediante pala sul nastro di carico della pressa imballatrice. Lo scarto viene raccolto alla fine della linea di selezione ed avviato alla pressatura.
- Linea monomateriale: quando il rifiuto in ingresso è costituito essenzialmente da monomateriale proveniente da raccolta differenziata, principalmente carta e plastica, viene stoccato e sottoposto alla rimozione manuale delle impurità. Successivamente il materiale viene pressato e imballato.
- Linea di triturazione degli inerti.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta CA.RE. S.r.l., per lo stabilimento sito a Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D è in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 517 del 04/11/2008, avente validità sino al 31/10/2018. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazioni n. 229 del 22/12/2011 e n. 448 del 24/10/2014.

Il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente con prescrizioni in data 25/11/2008 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471.

Le autorizzazioni settoriali per l'esercizio dell'impianto sono state pertanto rilasciate in esito a detta procedura di V.I.A.

In data 03/08/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, assunta agli atti dell'Amministrazione Provinciale con prot. n. 74829/9.11.6. del 05/08/2015.

L'istanza è tesa ad ottenere l'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e in parte per gli imballaggi in plastica. Tale pressa verrà utilizzata in modalità alternativa all'esistente.

Nessuna variazione verrà apportata alle tipologie e quantitativi di rifiuti gestiti.

In data 11/12/2015 e in data 22/12/2015, la ditta ha fornito elementi integrativi alla domanda suddetta, richiesti dalla Provincia di Modena in data 10/09/2015.

In data 21/10/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto, assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 93598/9.11.6 del 23/10/2015.

In data 03/05/2016, con nota prot. n. PGM0/2016/7871, è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale – Distretto Area Nord Carpi dell'ARPAE Sezione di Modena relativo all'istanza di modifica di cui sopra, nel quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e si individuano alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

Valutata la documentazione allegata all'istanza e gli elementi integrativi forniti, non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta CA.RE. S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzate con il presente atto, sono le seguenti:

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

“R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”

“R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”

“R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”

- 2) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di trattamento R3 e messa in riserva R13, sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>CARTA E CARTONE</u>	
150101	Imballaggi di carta e cartone
191201	Carta e cartone
200101	Carta e cartone

- 3) Le operazioni di trattamento dei rifiuti di carta e cartone di cui al punto precedente mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento possono dare origine a materie prime secondarie per l'industria cartaria solamente nel rispetto delle specifiche stabilite al punto 1.1. dell'Allegato I al D.M. 05/02/98 e dalle norme UNI-EN 643. In assenza di conformità, tali rifiuti devono essere recuperati o smaltiti in base alla vigente normativa.
- 4) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di trattamento R5 e messa in riserva R13, sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>VETRO</u>	
150107	Imballaggi di vetro
160120	Vetro
170202	Vetro
191205	Vetro
200102	Vetro
<u>RIFIUTI CERAMICI ED INERTI</u>	
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200202	Terra e rocce

- 5) Le operazioni di trattamento dei rifiuti identificati con i codici europei 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, possono dare origine a materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. In assenza di conformità, tali rifiuti devono essere recuperati o smaltiti in base alla vigente normativa.
Copia delle certificazioni analitiche relative al test di cessione e di quelle attestanti le caratteristiche prestazionali di cui alla suddetta Circolare devono essere conservate presso l'impianto e mantenute a disposizione dell'autorità di controllo.
- 6) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R4, sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>METALLI</u>	
150104	Imballaggi metallici
160117	Metalli ferrosi

160118	Metalli non ferrosi
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	Metalli

7) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R3 sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>PLASTICA</u>	
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	Rifiuti plastici
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150102	Imballaggi di plastica
160119	Plastica
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139	Plastica
<u>TESSILI</u>	
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
150109	Imballaggi in materia tessile
191208	Prodotti tessili
<u>LEGNO</u>	
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
150103	Imballaggi in legno
170201	Legno
191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

200138	Legno diverso da quelli di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

- 8) Prima di subire il processo di triturazione il materiale legnoso dovrà, al bisogno, essere preumidificato con acqua nebulizzata, per ridurre le quantità di polveri.
- 9) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di trattamento R3 e messa in riserva R13 e/o R5 e messa in riserva R13, sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>MULTIMATERIALE</u>	
150105	Imballaggi composti
150106	Imballaggi in materiali misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
<u>INGOMBRANTI</u>	
200307	Rifiuti ingombranti

- 10) Relativamente ai rifiuti di cui ai codici 150105 e 1500106, è ammesso il trattamento per ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero. La frazione cartacea risultante può essere trattata come stabilito nei precedenti punti.
- 11) Il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti ammessi al trattamento (operazioni R3, R4, R5) ed alla messa in riserva di cui ai precedenti punti è pari a 60.000 t/a.
- 12) I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di messa in riserva R13, sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	DESCRIZIONE RIFIUTO
<u>CARTA E CARTONE</u>	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
<u>LEGNO</u>	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
<u>METALLI</u>	
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116
170401	Rame, bronzo, ottone

170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
<u>PNEUMATICI</u>	
160103	Pneumatici fuori uso

- 13) Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al precedente punto autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 400 tonnellate.
- 14) E' vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.
- 15) E' vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti pericolosi.
- 16) Relativamente ai rifiuti suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri (codice europeo 030105, 120101, 120102, 120103, 120104, 120117), la Ditta potrà effettuare esclusivamente l'attività di messa in riserva (R13) nei cassoni con copertura e/o big-bags, con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici, per il successivo invio ad impianti autorizzati, senza potere effettuare su di essi alcun tipo di lavorazione. Quanto detto ad esclusione dei rifiuti di cui al codice 030105 per i quali la Ditta, in base alle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, è certa dell'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
- 17) Il lavaggio e la pulizia dei piazzali devono essere effettuati con periodicità minima settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario a causa di eventi straordinari, al fine di rendere minimo il problema dell'esposizione dei lavoratori a polvere aerodispersa.
- 18) Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
- 19) L'esercizio delle due presse presenti nell'impianto deve avvenire esclusivamente in modo alternato.
- 20) Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee devono avvenire al coperto e dovrà essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi al fine del contenimento delle polveri; è ammessa la triturazione degli inerti con frantoio, anche mobile, nella zona identificata con la lettera D nell'elaborato grafico n. 9/2i "Planimetria generale – Lay-Out" datata 13/07/2015.
- 21) Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
 - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre. La copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti.....);
 - deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta CA.RE. S.r.l. deve trasmettere al Servizio Ambiente del comune di Carpi e all'AUSL di Modena, distretto di Carpi, il rapporto consuntivo dei trattamenti effettuati per il monitoraggio e controllo degli animali infestanti (insetti, topi, ecc...) e gli eventuali adeguamenti del programma di monitoraggio/controllo inizialmente predisposto;
 - il sito deve essere ricompreso fra quelli sottoposti al monitoraggio con ovitrappole;
 - con riferimento alle aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, la ditta CA.RE.S.r.l. deve mettere in atto tutte le misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre stabilite con ordinanza del Sindaco di Carpi e delle linee guida regionali.

-
- 22) I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
- 23) Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
- 24) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.
- 25) Devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico; nel caso di dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente, compreso trasporto eolico di piccoli imballaggi, ecc., il gestore è tenuto a rimuovere tali rifiuti da tutte le aree limitrofe, anche se esterne all'area impiantistica.
 Considerato che come evidenziato nel parere ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale distretto Area Nord Carpi, prot. n. 7871 del 03/05/2016, sono pervenute nel tempo diverse lamentele in merito alla dispersione eolica di rifiuti nelle aree limitrofe all'impianto, la ditta CA.RE. S.r.l. deve presentare all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Carpi una proposta gestionale/strutturale volta ad evitare/contenere tale fenomeno. **Detta proposta deve essere trasmessa entro il 15/12/2016.**
- 26) Le operazioni di lavaggio e pulizia dei piazzali, nonché di rimozione di eventuali rifiuti dispersi nelle aree limitrofe all'impianto devono essere documentate/registrate su apposito registro predisposto dalla ditta.
- 27) Il gestore è tenuto ad adottare gli opportuni interventi per evitare che i rifiuti stoccati diano origine a esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
- 28) Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente, tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Anche i contenitori per rifiuti e Materie Prime Secondarie devono essere opportunamente contrassegnati con etichette, targhe ben visibili per dimensione e collocazione.
- 29) Le altezze delle balle di rifiuti e Materie Prime Secondarie collocate nell'area esterna non devono in alcun caso superare quelle delle barriere perimetrali.
- 30) L'impianto deve essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico n. 9/2i "Planimetria generale-Lay-Out" datato 13/07/2015.
- 31) Ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, ricircolo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
- 32) I rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
- 33) Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
- 34) Deve essere previsto un controllo, mediante strumento fisso o portatile, per rilevare eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici.
- 35) Relativamente ai rifiuti liquidi prodotti nell'impianto e costituiti da acque emulsionate derivanti dalla condensa del compressore e olio esausto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) le aree e/o i contenitori per il deposito temporaneo devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto e la caratteristica di pericolosità;
 - b) il deposito è ammesso esclusivamente in aree pavimentate.
-

-
- 36) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento ed in asfalto delle aree esterne ed interne al capannone, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento e vasche interrato in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 37) Entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la ditta CA.RE S.r.l. deve trasmettere all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Carpi un elaborato grafico di sezione dell'area denominata ZONA A nel quale sia indicata l'altezza dei cumuli di rifiuti stoccati in attesa della selezione.
- 38) Il Piano di Ripristino dell'area allegato al progetto di V.I.A., deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Carpi, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che, entro tale termine, la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia, provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.

Allegato – RUMORE

DITTA CA.RE S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO), LOCALITA' FOSSOLI, STRADA PROVINCIALE ROMANA NORD, 116/D

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CA.RE. S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - compattatore rifiuti
 - attività di cernita con uso di pala gommata e ragno di carico
 - vaglio rotante, separatore balistico
 - trituratore materiale ligneo
 - condizionatori per la cabina di selezione
 - filtro a maniche autopulente
 - autocarro

- trituratore inerti da costruzione e demolizione da utilizzare in alternanza al trituratore materiale ligneo per un tempo massimo di 13 ore/mese;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- l'impianto confina sui lati nord, sud ed est con aree inserite dal vigente strumento urbanistico comunale in “zona agricola” ed assegnate acusticamente ad una classe III – area mista, caratterizzata da valori limite assoluti di immissione pari a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno. Sul fronte ovest l'area è adiacente alla strada Provinciale 413; per tale infrastruttura la zonizzazione acustica comunale ha individuato la rispettiva fascia di pertinenza, di ampiezza pari a 30 metri per ogni lato, assegnandola alla classe IV, con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- i ricettori sensibili potenzialmente esposti agli impatti ambientali della ditta identificati come R3, R4 e R9 negli elaborati tecnici presentati dall'azienda, sono costituiti da due abitazioni (R3 ed R9) e un edificio diroccato non abitato (R4) e risultano assegnati anch'essi ad una classe III;
- i livelli sonori misurati con la configurazione sopra descritta dimostrano il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali sia presso il confine di proprietà che in corrispondenza dei ricettori individuati;
- al fine di mitigare gli impatti ambientali (acustico, atmosferico, visivo) correlati all'esercizio dell'attività e in relazione all'inserimento in adiacenza di altre attività rumorose, l'azienda ha realizzato barriere acustiche sui lati sud ed ovest del perimetro dell'impianto.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

In data 27/02/2008, la ditta CA.RE S.r.l. ha presentato domanda di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99 del progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto.

In allegato all'istanza la ditta ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico, datata 17/06/2008, e successive integrazioni.

La procedura di V.I.A. si è conclusa con esito positivo con prescrizioni in data 25/11/2008 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471.

In esito alla procedura di V.I.A., il comune di Carpi ha rilasciato nulla osta acustico provvisorio ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95, subordinando il rilascio di quello definitivo alla presentazione di una relazione acustica di collaudo corredata da opportune rilevazioni fonometriche e attestazione dell'avvenuta realizzazione delle barriere acustiche previste in progetto.

La Ditta ha presentato relazione di collaudo acustico, datata luglio 2011, nella quale si conferma il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti e si evidenzia che nel sito, in attesa dell'attivazione della fornitura di energia elettrica di rete, è presente un gruppo elettrogeno da 240 KW alimentato a gasolio, il cui funzionamento in via provvisoria determina un incremento della rumorosità ambientale rispetto alla situazione esaminata nell'ambito del procedimento di V.I.A. Nella relazione si attesta la realizzazione di barriere acustiche anche se con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

Il comune di Carpi, acquisito il parere di ARPA, con atto prot. n. 37810 del 20/10/2011, ha rilasciato il nulla osta acustico definitivo.

In data 22/01/2015, la ditta CA.RE. S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Modena un aggiornamento della relazione tecnica di collaudo acustico, datata ottobre 2014. Tale aggiornamento è stato prescritto dalla Provincia medesima con determinazione n. 448 del 28/10/2014, a seguito dell'inserimento nella linea di selezione dei rifiuti di nuove sorgenti sonore (separatore balistico, vaglio rotante). L'ammodernamento della linea di selezione è avvenuta in fase di ricostruzione della porzione di impianto danneggiata dall'incendio avvenuto nell'agosto 2013.

Le verifiche hanno dato esito positivo sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione assoluti a confine, sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione differenziali in prossimità dei ricettori sensibili.

In data 03/08/2015, la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, volta all'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e in parte per gli imballaggi in plastica. La ditta dichiara che la nuova pressa sarà utilizzata in modalità alternativa all'esistente e pertanto non si avrà un incremento delle emissioni di rumore.

In data 03/05/2016, con nota prot. n. PGMO/2016/7871, è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale – Distretto Area Nord Carpi dell'ARPAE Sezione di Modena relativo all'istanza di modifica di cui sopra, nel quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e si individuano alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Carpi (MO), località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord, 116/D – foglio 21 mappale 63, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **CA.RE. S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nelle valutazioni d'impatto acustico presentate dal richiedente e citate in premessa ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Il funzionamento del gruppo elettrogeno descritto nelle valutazioni di impatto acustico è consentito esclusivamente per affrontare situazioni di emergenza, fatta salva l'evenienza in cui non sia ancora stata attivata la fornitura elettrica di rete, condizione quest'ultima che deve essere esplicitata dalla ditta all'ARPAE sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Carpi.
- 3) L'esercizio delle due presse presenti nell'impianto deve avvenire esclusivamente in modo alternato.
- 4) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
- 5) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 6) Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, la ditta CA.RE. S.r.l. dovrà acquisire una dichiarazione di atto di notorietà a firma di tecnico competente in acustica, che asseveri il rispetto dei limiti acustici valutata la rumorosità intrinseca dell'impianto, con specifico riferimento all'introduzione della nuova pressa e al suo uso non contestuale con l'impianto esistente. La suddetta dichiarazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo e trasmessa all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Carpi entro il 15/12/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.